

CONVENZIONE

“AZIONI DI PROMOZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE”

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito MiSE, con sede legale in Roma, Via Molise n. 2 - Codice Fiscale 80230390587, rappresentato dalla Dr.ssa Loredana Gulino, in qualità di Direttore generale della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, di seguito DGLC – UIBM;

E

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, di seguito Agenzia, con sede legale in Roma – Via Calabria n. 46 iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri, di seguito Agenzia.

PREMESSO CHE

- è nota la difficoltà di accesso alla cultura brevettuale e lo scarso utilizzo degli strumenti della proprietà industriale da parte delle Micro, Piccole e Medie Imprese che spesso non riescono a cogliere i vantaggi competitivi che possono derivarne rendendo necessario far crescere e qualificare la loro capacità imprenditoriale di utilizzo economico, a livello nazionale ed internazionale, di questi titoli;
- il programma di azione denominato Small Business Act adottato dalla Commissione europea il 28 giugno 2008 propone dei principi guida per dare nuovo impulso alle politiche di sostegno per le PMI;
- il fenomeno della contraffazione, alterando il meccanismo della leale concorrenza e trasparenza del mercato, determina un danno economico grave per le imprese non solo per la riduzione del fatturato e per la perdita d'immagine e di credibilità, ma anche per la necessità di incrementare gli investimenti per la tutela dei diritti di proprietà industriale sottraendo risorse alla ricerca e sviluppo e alle iniziative produttive. La contraffazione costituisce un disincentivo all'innovazione nel senso più ampio del termine e perciò determina una ipoteca sulla competitività dei sistemi produttivi interessati da questo fenomeno;
- la filiera del “falso” produce gravi ed ingenti danni per l'economia nel suo insieme oltre che per le imprese, in termini di minori entrate fiscali, rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini, meno posti di lavoro legali e più lavoro nero, minor fatturato;

- il MiSE attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM intende utilizzare i diritti di proprietà industriale come strumento privilegiato per realizzare politiche industriali a favore della capacità innovativa e competitiva delle imprese italiane, prefiggendosi al contempo di diffondere adeguata conoscenza su politiche e strumenti di tutela dalla contraffazione;
- il Ministro dello Sviluppo Economico ha destinato, con propria Direttiva del 12 novembre 2009 (punto A), registrata dalla Corte dei Conti il 4 dicembre 2009, Registro 4, Foglio 183, la somma di Euro 30.000.000,00 agli interventi a favore delle Micro, Piccole e Medie imprese finalizzati ad individuare strategie per lo sviluppo di progetti innovativi basati sui brevetti, da realizzare mediante il supporto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa la quale provvederà allo svolgimento di tutte le attività funzionali alla gestione delle risorse indicate ed eventualmente di quelle che si renderanno disponibili per lo scopo, costituendo l'Agenzia mero tramite nell'assunzione, mantenimento e perfezionamento dei rapporti con i terzi beneficiari;
- per analoghe finalità la DGLC – UIBM ha stipulato in data 23 dicembre 2010 una convenzione destinando un ulteriore somma di Euro 5.980.000 agli interventi per la definizione e gestione di una misura di finanziamento, in materia brevettuale, a favore delle Micro, Piccole e medie Imprese;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” e “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999, come sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dà facoltà alle Amministrazioni Centrali dello Stato di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa per la realizzazione delle attività proprie della Società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;
- l'articolo 1, commi 460/ 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa” e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione - effettuata con decreto del 18 settembre 2007, con integrazioni e modifiche del 21 dicembre 2007 - degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia medesima e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi del richiamato articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia “quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1) su cui esercitare il “controllo analogo”;
- la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM intende fornire alle Micro, Piccole e Medie Imprese le competenze necessarie a sviluppare una strategia di proprietà industriale – nonché a tutelare tali diritti, in difesa dalle violazioni e in primo luogo dalla contraffazione;

- il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante “Codice della proprietà industriale a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, ed in particolare l’articolo 223, comma 3, lettera c), che affida alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM il compito di promuovere la cultura e l’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
- il citato Codice dei diritti di proprietà industriale, all’art. 223, comma 4, prevede inoltre che la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM possa stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 1° dicembre 2011, ha ripartito in capitoli le Unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, dove all’interno dell’U.P.B 1.1.5 di pertinenza della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM è allocato il capitolo 2385, che presenta adeguate disponibilità a carico delle quali grava l’impegno relativo alla presente convenzione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse ed allegati)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (nel seguito: Convenzione).

ART. 2

(Oggetto della convenzione e attività)

1. Con la presente convenzione la DGLC – UIBM affida all’Agenzia la realizzazione di attività di orientamento, sostegno fattivo e promozione finalizzate alla sensibilizzazione, alla più ampia diffusione ed alla valorizzazione della cultura della Proprietà Industriale da parte di Micro e Piccole-Medie Imprese per:

- far percepire l’utilizzo e la tutela della Proprietà Industriale quale opportunità di crescita e di sviluppo e di costruzione di un vantaggio competitivo anche sui mercati sovranazionali nonché quale insostituibile strumento di prevenzione dei fenomeni di contraffazione e delle relative ricadute negative (compromissione degli investimenti, perdita di quote di mercato);
- supportare le imprese nella corretta individuazione dei luoghi, degli strumenti e degli operatori istituzionali preposti al sostegno in tema di valorizzazione della Proprietà Industriale e di lotta alla contraffazione;

- trasferire maggiore conoscenza sul territorio nazionale del ruolo e dell'impegno del MISE in tema di tutela dei titoli di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione.

2. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati al precedente punto 1, saranno realizzate le seguenti azioni :

- progettazione esecutiva degli interventi (format di intervento);
- individuazione dei partner istituzionali e associativi, in particolare nell'ambito della rete partenariale della DGLC-UIBM (es. Patlib, PIP) e, laddove possibile, del sistema camerale;
- progettazione e predisposizione di materiale didattico di supporto;
- presidio informativo a distanza per le imprese per attività di verifica dei fabbisogni informativi in tema di proprietà industriale;
- diffusione e promozione delle iniziative sui siti web istituzionali (UIBM, Invitalia e dei partner) e adeguata sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale locale di riferimento, al fine di incentivare lo svolgimento degli incontri *one to one* sotto descritti;
- predisposizione di "newsletter" dedicate alle iniziative da veicolare alla rete partenariale dell'UIBM;
- organizzazione di 35 seminari di orientamento e informazione della durata di 1,5 giornate. Nell'ambito degli eventi saranno previsti incontri "*one to one*" su richiesta delle imprese, per garantire il presidio informativo in materia di Proprietà Industriale attraverso attività di orientamento e "pre-diagnosi" delle imprese, intese quali prima valutazione sotto il profilo della congruità, dell'adeguatezza e dell'efficacia degli strumenti di tutela della proprietà industriale da utilizzare e/o utilizzati;
- messa a punto di strumenti e metodologie utili al "*fine-tuning*" delle attività.

ART. 3

(Durata)

1. Le attività dovranno concludersi entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione.
2. Eventuali proroghe del predetto termine potranno essere autorizzate dalla DGLC – UIBM, ordinariamente espressamente richieste dall'Agenzia almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

ART. 4

(Referenti)

1. Il Referente della presente Convenzione per la DGLC – UIBM è il dott. Gianluca Scarponi, dirigente Responsabile della Divisione IV Politiche per la Lotta alla Contraffazione.

2. Il Referente della presente Convenzione per l'Agenzia è il dott. Luigi Gallo, Responsabile della funzione Gestione Programmi della Business Unit Competitività e Territori.

3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente convenzione.

ART. 5

(Modalità di realizzazione)

1. Per lo svolgimento delle attività l'Agenzia si avvarrà del proprio personale interno, delle sue società interamente controllate, e del personale di queste ultime, nonché di apporti specialistici e di prestatori di beni e servizi (soggetti terzi), nei limiti massimi del 15% dell'importo stabilito dal comma 1 dell'art. 6 della presente convenzione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

2. La DGLC–UIBM si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione dell'Attività.

ART. 6

(Importo della convenzione, modalità di pagamento e rendicontazione)

1. L'importo della presente convenzione è pari € 200.000,00 oltre IVA (euro duecentomila/00 oltre IVA).

2. Resta inteso che l'importo di cui al comma 1 è da intendersi ad integrale rimborso dei costi e delle spese per le prestazioni eseguite e per le attività espletate nonché comprensivo di qualsiasi altra spesa che l'Agenzia sosterrà.

3. La DGLC – UIBM, procederà all'erogazione dell'importo pattuito secondo le seguenti modalità:

- il 30% dell'intera somma, dietro presentazione di fattura, al termine di 4 mesi dall'inizio delle attività, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte;

- il 70% dell'intera somma, dietro presentazione di fattura sulla base delle prestazioni effettivamente rese, alla conclusione delle attività, previa presentazione di una dettagliata relazione finale sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti, anche in termini di seminari organizzati e di PMI coinvolte.

4. I pagamenti saranno disposti sulla base della disponibilità di cassa, previa approvazione da parte del DGLC – UIBM della documentazione di spesa di cui al presente articolo, mediante accredito bancario sul conto corrente che sarà indicato nell'atto di trasferimento alla DGLC – UIBM delle citate fatture da parte dell'Agenzia.

5. La documentazione di spesa sarà conservata presso l'Agenzia per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte del Ministero dello sviluppo economico e degli organismi preposti al controllo.

ART. 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

ART. 9

(Definizione delle controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

ART. 10

(Diritto di recesso e risoluzione)

1. La DGLC – UIBM potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione, qualora a suo giudizio, nel corso della realizzazione dell'Attività intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per la stessa DGLC – UIBM la realizzazione dell'incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente.

ART. 11

(Consenso al trattamento dei dati)

1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 12

(Norme di rinvio)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del codice civile.

ART. 13

(Efficacia e modifica della Convenzione)

1. La presente convenzione acquisisce efficacia per l'Agenzia dalla data della sottoscrizione e dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni di legge per la DGLC-UIBM.

2. La presente convenzione è redatta in tre originali, dei quali due per la DGLC – UIBM ed uno per l'Agenzia.

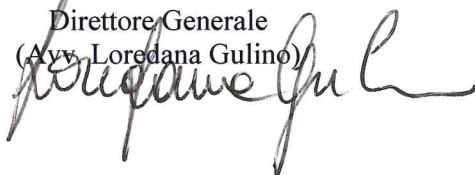
3. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della Parte richiedente.

4. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto.

Roma 19 DIC. 2012

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA
ALLA CONTRAFFAZIONE – UIBM**

Direttore Generale
(Avv. Loredana Gulino)



**AGENZIA NAZIONALE PER
L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**

L'Amministratore Delegato
(Dott. Domenico Arcuri)

